



COPIA

N. **17**Del **29-07-2020**

COMUNE DI COLLE UMBERTO

Provincia di Treviso

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: **DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER GLI ANNI 2020-2021-2022 ED APPROVAZIONE VARIAZIONE DI COMPETENZA E DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2021-2022**

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **20:30**, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Eseguito l'appello risulta:

Coletti Sebastiano	P
Covre Alessandra	P
Fadelli Giovanni	P
Amadio Egidio	P
Sant Simone	P
Dam Nicola	P
Pavan Paola	P

Santantonio Rossella	P
Armellin Enrico	P
Uliana Cinzia	P
Scotton Oreste	A
Baggio Enos	P
Piccin Ivano	P

Assume la presidenza il Sindaco, Coletti Sebastiano.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Somnavilla Vaile.

E' presente inoltre l' Assessore esterno Pizzol Laura.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e, previa nomina degli scrutatori: invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 17 del 29.07.2020

Il Sindaco illustra l'argomento al punto 3 dell'ordine del giorno soffermandosi sui punti piu' significativi e sulle novita' piu' rilevanti. Ricorda che la nuova IMU:

- non ha riproposto l'esenzione per abitazione principale dei pensionati AIRE;
- non ha piu' previsto una quota a carico degli inquilini, come prevedeva la vecchia TASI;
- e' stata risolta la questione del computo del mese intero per gli acquisti di immobili avvenuti il 15 del mese;
- la scadenza della dichiarazione e' stata posta al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui e' iniziato il possesso dell'immobile.

Il Consigliere Baggio Enos introduce l'argomento dell'abitazione concessa in comodato dal padre al figlio, ritenendo che la norma, che prevede l'abbattimento della base imponibile del 50%, non sia sufficiente e propone di abbassare l'aliquota per quelle situazioni molto frequenti a Colle Umberto.

Il Sindaco dice di prendere atto e condividere la proposta del Consigliere, ma la legge non consente di fare aliquote differenziate per particolari situazioni o particolari categorie. Informa che la Giunta aveva valutato la possibilita' di abbassare le aliquote a determinati immobili, particolarmente colpiti dalla pandemia, come ad esempio i commercianti, ma questo non e' stato possibile in quanto non si possono differenziare le aliquote tra le categorie catastali che confluiscono tutte in un'unica voce "altri fabbricati".

Il Consigliere Baggio Enos ribadisce la bonta' della sua richiesta ma capisce che non e' possibile agire diversamente. Però a questo punto propone una riduzione generalizzata di tutte le aliquote. Tale richiesta viene avanzata ricordando che da diversi anni il Comune di Colle Umberto risulta chiudere i Bilanci con consistenti avanzi di amministrazione. Allora si chiede perche far pagare le tasse ai cittadini quando poi i soldi non vengono spesi sul territorio. Ricorda che l'ultimo Bilancio si e' chiuso con una cassa di €. 1.400.000. Il Comune si e' arricchito con le tasse. Dichiaro il suo voto contrario in quanto avrebbe voluto una riduzione delle aliquote.

Il Sindaco ricorda che il Comune di Colle Umberto, in controcorrente rispetto agli altri Comuni, negli anni scorsi ha gia' abbassato sia l'aliquota TASI sia l'aliquota dell'addizionale IRPEF. Fa presente inoltre, che quest'anno tutti i comuni stanno confermando le aliquote degli anni precedenti. Questo a causa della situazione di incertezza.

Il Consigliere Amadio Egidio fa presente che le entrate dell'addizionale IRPEF nel 2021 saranno senz'altro inferiori a quelle degli anni precedenti a causa della crisi dovuta al Coronavirus. A proposito di questo ricorda che ci sono altri strumenti da utilizzare per aiutare le attivita' produttive, utilizzando, per esempio gli avanzi di amministrazione. Evidenzia che il dibattito sarebbe molto lungo. Informa di prevedere comunque una riduzione delle entrate correnti. Ricorda a sua volta la riduzione di aliquote gia' operata negli anni precedenti.

Il Consigliere Enos Baggio, in seguito ai chiarimenti forniti dall'Assessore Amadio, dichiara di astenersi nella votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 27.12.2019 avente ad oggetto: "CONFERMA ALIQUOTE IMU" che confermava per l'anno 2020 le aliquote IMU applicate nel 2019;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 27.12.2019 avente ad oggetto: "CONFERMA ALIQUOTE TASI" che confermava per l'anno 2020 le aliquote TASI applicate nel 2019;

Vista la legge 27.12.2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), con la quale, allo scopo di razionalizzare e semplificare la disciplina dei tributi immobiliari, sono state unificate IMU e TASI nella nuova

IMU, anche in considerazione del fatto che le stesse colpivano la stessa base imponibile;

Richiamati in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della citata legge 27.12.2019, n. 160:

- il comma 738, che ha abolito, a decorrere dal 2020, l'Imposta Unica Comunale - in vigore dal 2014, e composta da IMU, TASI e TARI - ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

- i commi da 739 a 783, con i quali è stata definita l'intera disciplina del nuovo impianto dell'IMU;

Preso atto che la disciplina dell'IMU ridisegnata dalla legge di bilancio 2020 ricalca quella in vigore fino allo scorso anno, fatte salve alcune novità; di seguito, le più rilevanti:

- non è stata riproposta la disposizione contenuta nella vecchia disciplina IMU, secondo la quale era considerato adibito ad abitazione principale, fruendo del relativo trattamento di favore, l'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto dal cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), titolare di pensione nel Paese di residenza, sempre che l'immobile non risultasse locato o concesso in comodato d'uso;
- non è stata prevista alcuna quota a carico degli inquilini, mentre precedentemente la TASI era a carico di questi per il 30%;
- è stata risolta la questione relativa al computo del mese di possesso legata alla precedente formulazione della norma, secondo cui bisognava contare per intero il mese in cui il possesso si era protratto per almeno 15 giorni; è stato ora specificato che il giorno in cui avviene il passaggio è conteggiato in capo all'acquirente e che quest'ultimo è chiamato a pagare l'intera imposta del mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del venditore;
- la scadenza per la presentazione della dichiarazione è stata posta nuovamente al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso dell'immobile o sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta (nel 2019 il termine per l'adempimento era stato spostato al 31 dicembre);

Visti nel dettaglio i commi da 748 a 754 dell'art. 1 della L. 160/2019, che disciplinano le aliquote della nuova IMU, che di fatto assorbono le aliquote dell'abolito tributo per i servizi indivisibili - TASI, definite come di seguito specificato:

- per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, l'aliquota base è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento; confermata la detrazione di € 200,00;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota base è pari allo 0,1 per cento e il comune può solo ridurla fino all'azzeramento;
- per gli anni 2020 e 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota base è pari allo 0,1 per cento; il comune può aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; per le annualità successive, sono esenti;
- per i terreni agricoli l'aliquota base è pari allo 0,76 per cento e il comune può aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato; il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra specificati,

l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; possono incrementare l'aliquota fino all'1,14% i comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, facoltà di cui il Comune di Colle Umberto non si era avvalso;

Rammentato che la nuova disciplina dell'IMU prevede sostanzialmente una serie di esenzioni e riduzioni d'imposta che erano già applicate nella disciplina IUC, ed esattamente:

- l'esclusione dall'applicazione dell'IMU per gli immobili destinati ad abitazione principale e ad essa assimilati ad eccezione di quelli classificati in categorie A1-A8-A9;
- l'esenzione dall'applicazione dell'IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 5 della legge 27.12.1977, n. 984;
- la riduzione al 50% della base imponibile in caso di immobili ad uso abitativo, fatta eccezione per quelli classificati nelle categorie A/1-A/8-A/9, concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado che le utilizzano come abitazione principale;
- la riduzione dell'imposta in caso di immobili locati a canone concordato;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU, approvato in data odierna, in vigore dal 1° gennaio 2020;

Dato atto che l'art. 5 di tale regolamento considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili costretti a risiedere in istituto di ricovero, purché non locata, così come consentito dall'articolo 1, comma 741, lettera c), punto 6), della legge di Bilancio 2020, e ciò per non caricare ulteriormente lo stato di possibile disagio in cui può trovarsi questo particolare tipo di Contribuenti;

Atteso che le aliquote e le detrazioni IMU e TASI applicate nell'anno 2019 e confermate per l'anno 2020 erano le seguenti (espresse in aliquota "per mille"):

Descrizione	Aliquote IMU 2019 -2020	Aliquote TASI 2019-2020
Abitazioni principali (e assimilate) e relative pertinenze	esenti	esenti
Abitazioni di anziani o disabili residenti in istituto (purché non locate) e relative pertinenze	esenti	esenti
Abitazioni principali di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	4,0	2,0
Fabbricati costruiti e destinati dal costruttore alla vendita (purché non locati)	esenti	2,0
Fabbricati strumentali alle attività agricole	esenti	1,0
Aree fabbricabili	7,6	2,0
Terreni agricoli	esenti	esenti
Altri fabbricati	7,6	2,0
Abitazione pensionati AIRE e relative pertinenze	esenti	esenti
Detrazione per abitazioni principali di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	€ 200,00	€. 75,00

Atteso che l'Ente, in coerenza con i propri obiettivi di programmazione, ma avuto particolare riguardo alla situazione economica derivante dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,

intende impostare per l'anno 2020 una politica fiscale che non comporti ulteriori aggravii a carico dei cittadini, prevedendo, per quanto riguarda l'IMU, un quadro impositivo che nel complesso non determini incrementi di gettito (confermando pertanto quanto già previsto in entrata del bilancio di previsione 2020/2022 ;

Ritenuto, in ossequio agli obiettivi poco sopra elencati, di stabilire le aliquote e le detrazioni per l'anno 2020 e seguenti, espresse in aliquota "per mille", come mera somma delle aliquote e delle detrazioni IMU e TASI applicate nell'anno 2019 e cioè:

Descrizione	Aliquote IMU 2020
Abitazioni principali (e assimilate) e relative pertinenze	esenti
Abitazioni di anziani o disabili residenti in istituto (purché non locate) e relative pertinenze	esenti
Abitazioni principali di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	6,0
Fabbricati costruiti e destinati dal costruttore alla vendita (purché non locati)	2,0
Fabbricati strumentali alle attività agricole	1,0
Aree fabbricabili	9,6
Terreni agricoli	esenti
Altri fabbricati	9,6

Detrazione per abitazioni principali di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	€ 200,00
---	----------

Dato atto che:

- per gli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione dei fabbricati strumentali alle attività agricole di categoria D/10, cui viene applicata l'aliquota dell'1,0 per mille), la quota del 7,6 per mille è riservata allo Stato; al comune è attribuito solo il gettito derivante dalla differenza fra l'aliquota e la suddetta quota, nonché per il gettito derivante dall'attività di accertamento svolta dal Comune (art. 1, commi 744 e 753, l. 160/2019);
- dall'anno 2022 i fabbricati costruiti e destinati dal costruttore alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, diventeranno esenti ai fini IMU (art. 1, comma 751, L. 160/2019);

Ritenuto che le aliquote e le detrazioni così individuate siano rispondenti alle scelte di politica tributaria, sociale e territoriale di questo Ente, e comunque adeguate e necessarie a garantire e a mantenere gli equilibri di bilancio e l'erogazione dei servizi indispensabili a favore della cittadinanza;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 e dell'art. 53, comma 16, della L. 388/2000, il termine per l'approvazione delle delibere concernenti le aliquote di imposta per i tributi locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, hanno comunque efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Preso atto che l'art. 107 del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha disposto il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'adozione della deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 06.12.2011 n. 201, che prevede che le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni siano inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28.09.1998 n. 360;

Preso atto che l'art. 1 comma 767 della legge 160/20194 dispone l'obbligo di pubblicazione delle aliquote da inserire nel portale del federalismo fiscale entro il 14 ottobre 2020 secondo il prospetto definito dal comma 757 della medesima norma e la pubblicazione dovrà avvenire entro il 28 ottobre 2020 per garantire l'entrata in vigore dal primo gennaio del corrente anno;

Considerato che la risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

Preso atto, infine, della necessità di apportare al Bilancio di Previsione 2020-2022 apposita variazione al fine di uniformare il gettito inizialmente suddiviso tra IMU e TASI, e più precisamente destinando l'entrata di € 350.000,00 cap. 170 "TASI" al capitolo 20/1 "Imposta Municipale Propria", ribadendo che viene mantenuta l'invarianza del gettito;

Atteso che, a seguito dell'abrogazione dei commi 1 e 3 dell'art. 216 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, operata dall'art. 57, comma 2-quater, lett. a), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, non risulta più necessario trasmettere al Tesoriere i prospetti inerenti le variazioni di bilancio;

Visto pertanto il prospetto riportante la variazione di competenza e di cassa allegato sub A) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, e precisato che le risultanze dello stesso sono a zero, trattandosi di variazioni inerenti la medesima tipologia di entrata;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario – ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere n. 11 del 21.07.2020 del Revisore dei conti, espresso, in conformità a quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come da verbale allegato sub B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Con voti espressi per alzata di mano con il seguente risultato:

Presenti: n. 11

Favorevoli: n. 8

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 3 (Uliana Cinzia, Piccin Ivano, Baggio Enos)

DELIBERA

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. **di approvare** le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2020 e successivi, di seguito indicate in aliquota “per mille”:

Descrizione	Aliquote IMU 2020
Abitazioni principali (e assimilate) e relative pertinenze	esenti
Abitazioni di anziani o disabili residenti in istituto (purché non locate) e relative pertinenze	esenti
Abitazioni principali di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	6,0
Fabbricati costruiti e destinati dal costruttore alla vendita (purché non locati)	2,0
Fabbricati strumentali alle attività agricole	1,0
Aree fabbricabili	9,6
Terreni agricoli ricadenti in aree di collina delimitate	esenti
Altri fabbricati	9,6
Detrazione per abitazioni principali di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	€ 200,00

3. **di dare atto** che le aliquote e le detrazioni approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2020;
4. **di abrogare** pertanto le delibere del Consiglio Comunale n. 59 e n. 60 del 27.12.2019 in quanto superate dalla Legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27.12.2019;
5. **di apportare** al Bilancio di previsione 2020 – 2021 - 2022 la variazione riportata nell'allegato sub A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. **di dare atto** che è stato acquisito il parere n. 11 del 21.07.2020 del Revisore dei conti, espresso, in conformità a quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come da verbale allegato sub B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
7. **di dare atto** che:
- viene mantenuto il rispetto del pareggio finanziario di competenza, nonché gli equilibri di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, e un fondo di cassa finale non negativo;
 - vengono rispettati i vincoli di destinazione delle entrate;
 - deve intendersi conseguentemente modificato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
8. **di inviare** per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della L. 160/2019;
9. **di dichiarare**, la suesposta deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, con separata votazione espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 11

Favorevoli: n. 8

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 3 (Uliana Cinzia, Piccin Ivano, Baggio Enos)

PARERI DI COMPETENZA

La deliberazione in ordine al seguente oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER GLI ANNI 2020-2021-2022 ED APPROVAZIONE VARIAZIONE DI COMPETENZA E DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2021-2022

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 nelle seguenti risultanze:

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Da Parè Carmen

Si attesta Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Da Parè Carmen

SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Sebastiano Coletti

Il Segretario Comunale
F.to Vaile Sommavilla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

658 Reg. di Pubblicazione.

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Colle Umberto, li 26-08-2020

Il Funzionario Incaricato
F.to Paride Antoniazzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune nelle forme di legge e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Pertanto ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, la stessa è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Colle Umberto, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Da Parè Carmen
